

PER USO D'UFFICIO

MINISTERO DELL'INTERNO

Roma, 27 gennaio 2025

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 1/3

BOLLETTINO UFFICIALE DEL PERSONALE

Selezione interna, per il conferimento di 12 posti di esecutore in prova della Fanfara della Polizia di Stato, indetta con decreto del 24 gennaio 2025.

Pubblicazione selezione interna





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI E LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELLA POLIZIA DI STATO

IL DIRETTORE CENTRALE

- VISTI il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante “*Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato*”;
- VISTA la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante “*Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza*”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante “*Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico – scientifica o tecnica*”;
- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;
- VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante “*Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo*”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;
- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “*Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*”;
- VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “*Codice dell’amministrazione digitale*”;
- VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante “*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246*”;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI E LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELLA POLIZIA DI STATO

- VISTO il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante “Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”;
- VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo”, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e, in particolare, l’articolo 8, concernente l’invio, esclusivamente per via telematica, delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali;
- VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, e, in particolare, gli articoli 12 e 24, che apportano modificazioni alla predetta legge n. 241/90 in materia di autocertificazione e al predetto Codice dell’amministrazione digitale in materia di identità digitale;
- VISTO il decreto del Ministro dell’interno 16 marzo 2022, recante “Disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell’art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall’articolo 16 della legge 11 febbraio 2005, n. 15”, in particolare, l’articolo 6, concernente le categorie di documenti inaccessibili per motivi di riservatezza del personale o di terzi;
- VISTO il decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, del 15 settembre 2009, istitutivo della Fanfara della Polizia di Stato;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI E LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELLA POLIZIA DI STATO

VISTO il decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, del 18 febbraio 2011, recante “Nuovo regolamento di attuazione della Fanfara della Polizia di Stato”;

RITENUTO necessario provvedere alla copertura di dodici posti di esecutore della Fanfara della Polizia di Stato;

DECRETA

Art. 1

Posti a concorso

1. È indetta una selezione interna per il conferimento di 12 posti di esecutore in prova della Fanfara della Polizia di Stato, così suddivisi:

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| - n. 1 posto di flauto; | - n. 1 posto di tromba o flicorno; |
| - n. 4 posti di clarinetto soprano; | - n. 1 posto di euphonium; |
| - n. 2 posti di sax contralto; | - n. 1 posto di basso elettrico; |
| - n. 1 posto di corno; | - n. 1 posto di percussione. |

2. Nel caso in cui i posti previsti per uno o più degli strumenti sopra indicati non risultassero coperti, l'Amministrazione può assegnarli ad altro strumento tra quelli indicati nel comma 1.

Art. 2

Requisiti di partecipazione e cause di esclusione

1. Alla selezione sono ammessi gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, con esclusione del personale appartenente alle carriere dei funzionari, dei funzionari tecnici, dei medici e dei medici veterinari.

2. Non è ammesso a partecipare il personale che, in data compresa tra quella di trasmissione della circolare di diffusione del presente decreto agli Uffici o Reparti di appartenenza e quella di conclusione della selezione:

- abbia riportato la sanzione disciplinare della deplorazione o altra sanzione più grave, nel biennio antecedente la data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- abbia riportato condanne penali o sia sottoposto a procedimento penale con imputazione;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI E LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELLA POLIZIA DI STATO

- c) sia sospeso cautelatamente dal servizio, a norma dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, fermo restando le disposizioni di cui al successivo art.94.
3. Per il personale che partecipa alla selezione è richiesta la disponibilità a prestare servizio come esecutore nella fanfara per almeno quattro anni, da dichiarare nella domanda.
4. Per difetto anche di uno solo dei requisiti di cui ai precedenti commi, in qualsiasi momento della selezione, sarà disposta l'esclusione del partecipante, con provvedimento motivato.

Art. 3

Domande di partecipazione

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di trasmissione della circolare di diffusione del presente decreto. A tal fine, dovrà essere utilizzata l'apposita procedura informatica presente sul sito <https://doppiavela.poliziadistato.it> ovvero <https://dv.poliziadistato.it>, con le relative istruzioni.
2. Nella domanda di partecipazione alla selezione, il partecipante deve dichiarare:
- a) cognome, nome, luogo e data di nascita;
 - b) l'Ufficio o Reparto presso il quale presta servizio ed eventualmente quello presso cui è temporaneamente aggregato o in missione;
 - c) la qualifica rivestita alla data di cui al comma 1;
 - d) il posto o i posti per cui intende partecipare alla selezione;
 - e) di non aver riportato, nel biennio precedente la data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione, la sanzione disciplinare della deplorazione o altra sanzione più grave;
 - f) di non essere sospeso cautelatamente dal servizio, a norma dell'art. 93 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, fermo restando le disposizioni di cui al successivo art.94;
 - g) di impegnarsi a prestare servizio come esecutore nella Fanfara per almeno quattro anni;

Art. 4

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice è nominata dal Direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato ed è composta da un primo dirigente della Polizia di Stato, che la presiede, da un funzionario del ruolo dei Commissari della Polizia di Stato, con qualifica non dirigenziale, in servizio presso l'Ufficio relazioni esterne e cerimoniale, dal Direttore della Banda musicale della Polizia di Stato e dal Direttore della Fanfara.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI E LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELLA POLIZIA DI STATO

2. Svolge le funzioni di segretario un dipendente nominato dal Direttore Centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato.

Art. 5

Prove d'esame

1. I partecipanti sostengono, nell'ordine, le seguenti prove:

- a) esecuzione, con il proprio strumento, di un brano da concerto, scelto dal partecipante, con possibilità di accompagnamento al pianoforte da parte di persona di fiducia;
- b) colloquio vertente su nozioni di teoria musicale.

2. I partecipanti sono tenuti a presentarsi con il proprio strumento al seguito, muniti di idoneo documento di riconoscimento, per sostenere le prove d'esame nel luogo, giorno ed ora che saranno loro preventivamente comunicati. La mancata presentazione si considera rinuncia alla selezione, a tutti gli effetti.

3. Al termine delle prove, la Commissione esaminatrice esprime un giudizio di idoneità per ogni singolo strumento, graduato in termini numerici, ovvero di diniego dell'impiego desiderato, per manifesta inidoneità. Le prove musicali si intendono superate se il candidato riporta una votazione non inferiore a 35/50 in ciascuna delle prove. I candidati che non superino la prima prova non sono ammessi a sostenere quella successiva.

Art. 6

Categorie di titoli ammessi a valutazione

1. Le categorie di titoli di merito ammessi a valutazione ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:

- a) diploma accademico di primo livello, conseguito presso un conservatorio di musica statale o presso un istituto parificato: punti 6;
- b) diploma accademico di secondo livello conseguito presso un conservatorio di musica statale o presso un istituto parificato: punti 4;
- c) diploma di conservatorio "vecchio ordinamento" conseguito presso un conservatorio di musica statale o presso un istituto parificato: punti 10;
- d) aver prestato servizio presso la fanfara della Polizia di Stato nell'ultimo quinquennio per un periodo non inferiore a sei mesi: punti 2;

2. Saranno valutati dalla Commissione esaminatrice soltanto i titoli posseduti dai partecipanti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI E LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELLA POLIZIA DI STATO

3. La documentazione comprovante il possesso dei titoli di cui al presente articolo, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione – in originale o in copia autenticata, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazioni o di atti di notorietà, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – deve essere prodotta perentoriamente entro venti giorni dalla richiesta dell'amministrazione, inviandola, per il tramite del proprio Ufficio/Reparto di appartenenza all'indirizzo dipps035.0601@pecps.interno.it.
4. L'amministrazione si riserva di effettuare controlli sul contenuto delle dichiarazioni effettuate ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000.
5. La valutazione, che è limitata ai titoli posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, è effettuata nei confronti dei partecipanti che avranno superato le prove musicali.

Art. 7

Formazione delle graduatorie

1. Espletate le prove di esame, la Commissione esaminatrice forma, per ciascuno strumento oggetto della selezione, la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun partecipante, dato dalla somma dei punteggi parziali delle due prove e dal punteggio dei titoli.
2. Ai fini della compilazione delle graduatorie della selezione costituiscono titoli di preferenza, a parità di merito, la qualifica rivestita, l'anzianità di servizio e la posizione in ruolo.
3. Con decreto del Direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria finale. Il decreto stesso sarà diffuso con circolare a tutti gli Uffici o Reparti.

Art. 8

Nomina ad esecutori della Fanfara

1. Coloro che superano la selezione sono nominati esecutori della Fanfara della Polizia di Stato e assegnati a domanda a Roma, sede della Fanfara.
2. Coloro che non si presentano, senza giustificato motivo, presso la sede e nel termine loro assegnato per assumere servizio, sono dichiarati decaduti dalla nomina.

Art. 9

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito Regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da loro forniti in



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI E LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELLA POLIZIA DI STATO

sede di partecipazione al concorso o, comunque, acquisiti a tal fine, è finalizzato esclusivamente all'espletamento delle relative attività istituzionali. Il trattamento dei dati personali e particolari avverrà a cura dei soggetti a ciò appositamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle Commissioni previste dal presente bando, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate e con l'ausilio di apposite banche-dati automatizzate, nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalità per cui i dati personali e particolari sono trattati; ciò anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto stesso.

2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dal presente bando, pena l'esclusione dal concorso o dalla procedura di reclutamento.

3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:

a) il Titolare del trattamento è il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, con sede in Piazza del Viminale 1, IT-00184, Roma.

Il Punto di contatto è la Direzione Centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato – Servizio concorsi, che può essere contattato ai seguenti recapiti:

email: dipps.uffconcorsi@poliziadistato.it;

pec: dipps035.0600@pecps.interno.it.

b) il Responsabile per la protezione dei dati personali è il Ministero dell'interno, Responsabile della Protezione dei dati personali, Piazza del Viminale 1, IT-00184, Roma, raggiungibile ai seguenti indirizzi:

email: responsabileprotezionedati@interno.it

pec: rdp@pec.interno.it.

c) il trattamento è finalizzato all'eventuale instaurazione del rapporto d'impiego e trova la sua base giuridica nel decreto del Ministro dell'interno 9 settembre 2022, n. 168, nella legge 1° febbraio 1989, n. 53 e nel decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198;

d) i dati potranno essere comunicati alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso e/o alla posizione giuridico-economica o di impiego del candidato, nonché agli Enti previdenziali;

4. Ai candidati sono riconosciuti, tra gli altri, il diritto di accedere ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare, cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato.

5. Il trattamento dei dati personali e particolari contenuti nel portale <https://concorsionline.poliziadistato.it> è regolato dall'articolo 11 del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e della giustizia del 28 dicembre 2023.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI E LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELLA POLIZIA DI STATO

Art. 10

Accesso ai documenti amministrativi

1. I candidati hanno facoltà di esercitare, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2022.
2. Le richieste di accesso agli atti del concorso potranno essere inviate a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo dipps035.0601@pecps.interno.it.

Art. 11

Avvertenze finali

1. Tutte le comunicazioni, i provvedimenti e le disposizioni inerenti alla presente selezione sono pubblicati sul sito istituzionale sito <https://doppiavela.poliziadistato.it> ovvero <https://dv.poliziadistato.it> con valore di notifica ai candidati.
2. Avverso il presente decreto è esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente, secondo le modalità di cui al Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine, rispettivamente, di sessanta e di centoventi giorni decorrente dalla data della pubblicazione del presente decreto.

Roma, **24 GEN. 2025**

IL DIRETTORE CENTRALE

Forgione